

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2840

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VELTRONI, PERINA, LEOLUCA ORLANDO, RAO, VASSALLO, ADORNATO, BERNARDINI, MARCO CARRA, COLANINNO, DE PASQUALE, DELLA VEDOVA, DI BIAGIO, EVANGELISTI, FASSINO, GALLETTI, GIULIETTI, GRANATA, LETTA, LOLLI, MANTINI, MARTELLA, MELANDRI, MELIS, MURA, RIA, SARUBBI, TOUADI, VERSACE

Riconoscimento e disciplina del diritto di elettorato attivo e passivo dei cittadini di Stati esteri non comunitari e degli apolidi nelle elezioni comunali e circoscrizionali. Ratifica ed esecuzione del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992

Presentata il 20 ottobre 2009

ONOREVOLI COLLEGHI! — È ormai dall'inizio degli anni novanta che vi è nel nostro Paese una cospicua presenza di cittadini provenienti da Paesi non membri dell'Unione europea che vengono in Italia per cercare lavoro, rifugio da regimi illiberali, un futuro migliore per se stessi e per la loro famiglia. Molte di queste persone partecipano pienamente alla vita civile delle comunità locali in cui risiedono, sono rispettose delle relative consuetudini, la-

vorano con dedizione, pagano le tasse, hanno figli che vanno a scuola con i bambini italiani, condividono con i cittadini italiani le stesse esigenze e gli stessi problemi connessi alla fruizione dei servizi pubblici.

È nostro interesse, come Paese, promuovere l'integrazione e la responsabilità verso la « casa pubblica » di coloro i quali sono venuti in Italia con progetti di permanenza di medio o lungo termine e che

contribuiscono positivamente alla vita delle nostre comunità. Per questo riteniamo che sia opportuno accogliere l'indicazione venuta dalla Convenzione di Strasburgo del 5 febbraio 1992 sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, assicurando a chi è residente da almeno cinque anni nel nostro Paese il diritto di elettorato attivo e, parzialmente, di quello passivo in occasione delle elezioni amministrative di livello comunale e infracomunale.

Una tale scelta, ovviamente, non contrasta ma anzi è complementare, a nostro avviso, ad una revisione della legislazione vigente in materia di acquisizione della cittadinanza — su cui peraltro già vertono progetti di legge al momento all'esame della Camera dei deputati — oggi troppo improntata al principio dello *jus sanguinis* e sostanzialmente insensibile al principio dello *jus soli*.

La presente proposta di legge si limita a riconoscere e a disciplinare il diritto di voto dei cittadini di uno Stato straniero membro dell'Unione europea all'elezione degli organi comunali, analogamente a quanto previsto per i cittadini comunitari. Si è voluto, infatti, su una materia così delicata, adottare un'interpretazione estremamente cauta e certamente rispettosa del dettato costituzionale, che consenta in tempi ravvicinati di fare un primo passo nella direzione auspicata.

L'articolo 48 della Costituzione letteralmente sancisce che: « Sono elettori tutti i cittadini (...) che hanno raggiunto la maggiore età ». Dalla sua formulazione letterale si evince che questa norma si riferisce ai cittadini quali titolari del diritto di voto, al fine di garantire l'inviolabilità, per loro, di tale diritto e non, in negativo, per escludere che la legge ordinaria possa estenderlo ad altri soggetti. Il riconoscimento del « diritto di voto » ai non cittadini non è dunque in se stesso precluso dall'articolo 48 della Costituzione. Si potrebbe forse eccepire che il requisito della cittadinanza sia necessario, a costituzione vigente, per partecipare alle elezioni di organi, con funzioni legislative in quanto questi esprimono la sovranità che l'articolo 1 della Costituzione attribuisce al

popolo italiano: ma agli organi di rappresentanza e di governo locale sono attribuite solo competenze e poteri amministrativi. A conferma di questa interpretazione si ricordano un parere del Consiglio di Stato (sezioni I e II, adunanza del 16 marzo 2005) e la circostanza che nell'ordinamento italiano è già stato riconosciuto tale diritto con legge ordinaria a seguito dell'adozione del Trattato di Maastricht del 1992, con riferimento ai cittadini comunitari residenti nel nostro Paese. Gli articoli 10, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione danno, infine, piena copertura costituzionale alla scelta legislativa qui proposta in quanto si tratterebbe di dare attuazione a un accordo internazionale sulla condizione giuridica dello straniero e in particolare alla già citata Convenzione di Strasburgo del 5 febbraio 1992 sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale. Tale Convenzione era stata già resa esecutiva con la legge 8 marzo 1994, n. 203, limitatamente, però, ai capitoli A e B e non ancora, invece, al capitolo C, in forza del quale « ciascuna parte si impegna (...) a concedere il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni locali ad ogni residente straniero, a condizione che questi (...) abbia risieduto legalmente ed abitualmente nello Stato in questione nei cinque anni precedenti le elezioni » (articolo 6, paragrafo 1).

La presente proposta di legge, oltre a prevedere il diritto di voto, ne disciplina l'esercizio, specificando le ipotesi di elettorato attivo e di elettorato passivo nonché le disposizioni per l'iscrizione presso le liste elettorali. A tale riguardo si è cercato di ridurre quanto più possibile le differenze tra il diritto di voto dei cittadini di Stati stranieri non membri dell'Unione europea con quello dei cittadini comunitari e degli stessi cittadini italiani.

Pertanto, per votare, i cittadini non comunitari e gli apolidi dovranno avere il requisito preliminare della permanenza costante sul territorio italiano, rappresentata dal possesso del titolo di soggiorno nonché dal fatto che, in ossequio alla normativa vigente, risiedono regolarmente in Italia da più di cinque anni.

Analogamente ai cittadini comunitari, coloro che vorranno partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del comune e della circoscrizione in cui sono residenti dovranno presentare al sindaco domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, istituita presso lo stesso comune. Inoltre, analogamente ai cittadini italiani, perderanno la propria capacità elettorale nelle ipotesi previste dal testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, che, ad esempio, dispone all'articolo 2, comma 2, la perdita del diritto di voto per coloro che sono stati condannati con sentenze penali passate in giudicato.

Infine, analogamente ai cittadini italiani e a quelli comunitari, i cittadini non comunitari e gli apolidi potranno candidarsi a consigliere comunale o di circoscrizione. Per farlo dovranno presentare — oltre a una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine — un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità per cause ostative previste dalla normativa italiana (questo all'evidente scopo di evitare che cause di ineleggibilità previste in ordinamenti illiberali possano produrre effetti nell'ordinamento italiano).

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

RICONOSCIMENTO E DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO DEI CITTADINI DI STATI ESTERI NON COMUNITARI E DEGLI APOLIDI NELLE ELEZIONI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI

ART. 1.

1. I cittadini di uno Stato estero non membro dell'Unione europea e gli apolidi in possesso del titolo di soggiorno che, in conformità alla normativa vigente, risiedono regolarmente in Italia da più di cinque anni possono partecipare alle elezioni degli organi delle amministrazioni comunali.

ART. 2.

1. I cittadini di uno Stato estero non membro dell'Unione europea e gli apolidi che intendono partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del comune e della circoscrizione di decentramento comunale in cui sono residenti devono presentare al sindaco domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, istituita presso lo stesso comune.

2. Nella domanda di cui al comma 1 devono essere espressamente dichiarati:

a) la cittadinanza o la condizione di apolide;

b) l'attuale residenza nonché l'indirizzo nello Stato di origine;

c) la richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel comune, qualora tale iscrizione non sia stata ancora effettuata;

d) la richiesta di iscrizione nella lista elettorale aggiunta istituita ai sensi del comma 1.

3. Alla domanda deve essere allegata copia del titolo di soggiorno e del passaporto in corso di validità.

4. L'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte consente ai cittadini di uno Stato estero non membro dell'Unione europea e agli apolidi l'esercizio del diritto di voto per l'elezione del sindaco, del consiglio comunale e degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale del comune nelle cui liste sono iscritti, nonché l'eleggibilità a consigliere e l'eventuale nomina a componente della giunta del comune in cui sono eletti consigliere, con esclusione della carica di vice sindaco.

5. Per i cittadini di uno Stato estero non membro dell'Unione europea e per gli apolidi che chiedono l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte di un comune della provincia di Bolzano, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 50, come da ultimo sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 2002, n. 309.

ART. 3.

1. La domanda di cui all'articolo 2 è presentata all'ufficio comunale competente che provvede all'iscrizione nella lista elettorale aggiunta con la prima revisione dinamica utile.

2. Ai fini di cui al comma 1, le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per via telematica per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro quarantotto ore dalla richiesta.

3. Il comune, compiuta l'istruttoria necessaria a verificare l'assenza delle cause ostative al riconoscimento dell'elettorato attivo previste dal testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, provvede a:

a) iscrivere i cittadini di uno Stato estero non membro dell'Unione europea e gli apolidi nella lista aggiunta, che è sottoposta al controllo e all'approvazione della competente commissione elettorale circondariale;

b) comunicare agli interessati l'avvenuta iscrizione nella lista elettorale aggiunta ovvero la mancata iscrizione; contro la mancata iscrizione può essere proposto ricorso ai sensi della normativa vigente in materia. Il provvedimento di rifiuto dell'iscrizione indica, altresì, l'organo al quale il ricorso va proposto e il relativo termine.

ART. 4.

1. In occasione di consultazioni per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, la domanda di cui all'articolo 2 della presente legge deve essere presentata non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte viene effettuata in sede di revisione disposta ai sensi dell'articolo 32, quarto comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

2. Nei casi previsti dal comma 1 il comune procede, qualora non sia stata già effettuata, all'immediata iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente del cittadino di uno Stato straniero non membro dell'Unione europea o dell'apolide.

3. Ai fini dell'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 2.

ART. 5.

1. I cittadini di uno Stato estero non membro dell'Unione europea e gli apolidi inclusi nella lista elettorale aggiunta vi restano iscritti fino a quando non chie-

dono di essere cancellati o fino a quando non sono cancellati d'ufficio.

2. I cittadini di uno Stato estero non membro dell'Unione europea e gli apolidi iscritti nella lista elettorale aggiunta votano presso il seggio nella cui circoscrizione territoriale risiedono. A tal fine essi sono assegnati, previa suddivisione in appositi elenchi, alle relative sezioni elettorali; in caso di superamento del limite massimo di ottocento elettori previsto per una sezione, essi sono proporzionalmente distribuiti nelle sezioni limitrofe.

ART. 6.

1. I cittadini di uno Stato estero non membro dell'Unione europea e gli apolidi che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani dal testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dalla legge 25 marzo 1993, n. 81:

a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza o della condizione di apolide, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;

b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità per cause ostative previste dalla normativa italiana.

2. Ove non siano ancora stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza, i cittadini di uno Stato estero non membro dell'Unione europea e gli apolidi devono produrre un attestato del comune stesso circa l'avvenuta presentazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte.

3. La commissione elettorale circondariale comunica agli interessati le decisioni

relative all'ammissione della candidatura, con espressa avvertenza, in caso di ricusazione, che gli stessi possono avvalersi delle forme di tutela giurisdizionale previste dalla normativa vigente in materia.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la presentazione della candidatura a consigliere circoscrizionale.

CAPO II

RATIFICA ED ESECUZIONE DEL CAPITOLO C DELLA CONVENZIONE SULLA PARTECIPAZIONE DEGLI STRANIERI ALLA VITA PUBBLICA A LIVELLO LOCALE, FATTA A STRASBURGO IL 5 FEBBRAIO 1992

ART. 7.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992 e ratificata dall'Italia, limitatamente ai capitoli A e B, ai sensi della legge 8 marzo 1994, n. 203.

2. Piena ed intera esecuzione è data al capitolo C della Convenzione di cui al comma 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 della medesima Convenzione.

Convention sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau local

Strasbourg, 5.II.1992

Préambule

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun, et de favoriser leur progrès économique et social dans le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Réaffirmant leur attachement au caractère universel et indivisible des droits de l'homme et des libertés fondamentales fondés sur la dignité de tous les êtres humains;
Vu les articles 10, 11, 16 et 60 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales;
Considérant que la résidence d'étrangers sur le territoire national est désormais une caractéristique permanente des sociétés européennes;
Considérant que les résidents étrangers sont, au niveau local, généralement soumis aux mêmes devoirs que les citoyens;
Conscients de la participation active des résidents étrangers à la vie et au développement de la prospérité de la collectivité locale, et convaincus de la nécessité d'améliorer leur intégration dans la communauté locale, notamment par l'accroissement des possibilités de participation aux affaires publiques locales,
Sont convenus de ce qui suit:

Partie I

Article 1

1. Chaque Partie applique les dispositions des chapitres A, B et C.
Toutefois, tout Etat contractant peut déclarer, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, qu'il se réserve de ne pas appliquer les dispositions du chapitre B ou du chapitre C, ou des deux chapitres.
2. Chaque Partie qui a déclaré qu'elle appliquera un ou deux chapitres seulement peut, à tout autre moment par la suite, notifier au Secrétaire Général qu'elle accepte d'appliquer les dispositions du ou des chapitres qu'elle n'avait pas acceptés au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article 2

Aux fins de la présente Convention, l'expression «résidents étrangers» désigne les personnes qui ne sont pas ressortissantes de l'Etat en question et qui résident légalement sur son territoire.

Chapitre A — Liberté d'expression, de réunion et d'association

Article 3

Chaque Partie s'engage, sous réserve des dispositions de l'article 9, à garantir aux résidents étrangers, aux mêmes conditions qu'à ses propres ressortissants:

- a. le droit à la liberté d'expression; ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans ingérence d'autorités publiques et sans considérations de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de télévision ou de cinéma à un régime d'autorisation;
- b. le droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de leurs intérêts. En particulier, le droit à la liberté d'association implique le droit pour les résidents étrangers de créer leurs propres associations locales aux fins d'assistance mutuelle, de conservation et d'expression de leur identité culturelle ou de défense de leurs intérêts par rapport aux questions relevant de la collectivité locale, ainsi que le droit d'adhérer à toute association.

Article 4

Chaque Partie fait en sorte que des efforts sérieux soient faits pour associer les résidents étrangers aux enquêtes publiques, aux procédures de planification et aux autres processus de consultation sur les questions locales.

Chapitre B — Organismes consultatifs pour représenter les résidents étrangers au niveau local

Article 5

1. Chaque Partie s'engage, sous réserve des dispositions de l'article 9, paragraphe 1:
 - a. à veiller à ce qu'aucun obstacle juridique ou d'autre nature n'empêche les collectivités locales ayant sur leur territoire un nombre significatif de résidents étrangers de créer des organismes consultatifs ou de prendre d'autres dispositions appropriées sur le plan institutionnel afin:
 - i. d'assurer la liaison entre elles-mêmes et ces résidents,
 - ii. d'offrir un forum pour la discussion et la formulation des opinions, des souhaits et des préoccupations des résidents étrangers quant aux questions de la vie politique locale qui les touchent particulièrement, y compris les activités et responsabilités de la collectivité locale concernée, et
 - iii. de promouvoir leur intégration générale dans la vie de la collectivité;
 - b. à encourager et faciliter la création de tels organismes consultatifs ou la mise en œuvre d'autres dispositions appropriées sur le plan institutionnel pour la représentation des résidents étrangers par les collectivités locales ayant sur leur territoire un nombre significatif de résidents étrangers.
2. Chaque Partie veille à ce que les représentants des résidents étrangers participant aux organismes consultatifs ou aux autres dispositifs d'ordre institutionnel visés au paragraphe 1 puissent être élus par les résidents étrangers de la collectivité locale ou nommés par les différentes associations de résidents étrangers.

Chapitre C — Droit de vote aux élections locales

Article 6

1. Chaque Partie s'engage, sous réserve des dispositions de l'article 9, paragraphe 1, à accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections locales à tout résident étranger, pourvu que celui-ci remplisse les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux citoyens et, en outre, ait résidé légalement et habituellement dans l'Etat en question pendant les cinq ans précédant les élections.
2. Un Etat contractant peut cependant déclarer, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, qu'il entend limiter l'application du paragraphe 1 au seul droit de vote.

Article 7

Chaque Partie peut, unilatéralement ou dans le cadre d'accords bilatéraux ou multilatéraux, stipuler que les conditions de résidence spécifiées à l'article 6 sont satisfaites par une période de résidence plus courte.

Partie II

Article 8

Chaque Partie fait en sorte que des informations soient disponibles pour les résidents étrangers en ce qui concerne leurs droits et obligations dans le cadre de la vie publique locale.

Article 9

1. En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, les droits accordés aux résidents étrangers conformément à la partie I peuvent être soumis à des restrictions supplémentaires, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations de la Partie découlant du droit international.
2. Le droit reconnu par l'article 3.a comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
3. Le droit reconnu par l'article 3.b ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
4. Toute mesure prise en application du présent article doit être notifiée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en informera les autres Parties. Cette même procédure s'applique également lorsque de telles mesures sont abrogées.
5. Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits qui pourraient être reconnus conformément aux lois de toute Partie ou à tout autre traité auquel elle est partie.

Article 10

Chaque Partie informe le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de toute disposition législative ou autre mesure adoptée par les autorités compétentes sur son territoire ayant trait

aux engagements qu'elle a souscrits selon les termes de la présente Convention.

Partie III

Article 11

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 12

1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle quatre Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions de l'article 11.
2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 13

1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité.
2. Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 14

Les engagements souscrits ultérieurement par les Parties à la Convention, conformément à l'article 1, paragraphe 2, seront réputés partie intégrante de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion de la Partie faisant la notification et porteront les mêmes effets dès le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 15

Les dispositions de la présente Convention s'appliquent à toutes les catégories de collectivités locales existant sur le territoire de chaque Partie. Toutefois, chaque Etat contractant peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner les catégories de collectivités territoriales auxquelles il entend limiter le champ d'application ou qu'il entend exclure du champ d'application de la Convention.

Article 16

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels

- s'appliquera la présente Convention.
2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
 3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 17

Aucune réserve n'est admise aux dispositions de la présente Convention, outre celle mentionnée à l'article 1, paragraphe 1.

Article 18

1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 19

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:

- a. toute signature;
- b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
- c. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 12, 13 et 16;
- d. toute notification reçue en application des dispositions de l'article 1, paragraphe 2;
- e. toute notification reçue en application des dispositions de l'article 9, paragraphe 4;
- f. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Strasbourg, le 5 février 1992, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

CONVENZIONE SULLA PARTECIPAZIONE DEGLI STRANIERI ALLA
VITA PUBBLICA A LIVELLO LOCALE

PREAMBOLO

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,

Considerando che il fine del Consiglio d'Europa è di realizzare una unione più stretta tra i suoi membri al fine di salvaguardare e di promuovere gli ideali ed i principi che sono loro patrimonio comune e di favorire il progresso economico e sociale nel rispetto dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali;

Riaffermando il loro attaccamento al carattere universale ed indivisibile dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali fondati sulla dignità di tutti gli esser umani;

Visti gli articoli 10, 11, 16 e 60 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali;

Considerando che gli stranieri che risiedono nel territorio nazionale rappresentano ormai una caratteristica permanente delle società europee;

Considerando che i residenti stranieri sono a livello locale generalmente sottoposti agli stessi doveri dei cittadini;

Consapevoli della partecipazione attiva dei residenti stranieri alla vita ed allo sviluppo della prosperità della collettività locale, e convinti della necessità di migliorare la loro integrazione nella comunità locale, in particolare potenziando la possibilità di partecipazione agli affari pubblici locali,

Hanno convenuto quanto segue:

Parte I

Articolo 1

1. Ciascuna Parte applica le disposizioni dei capitoli A, B e C.

Tuttavia ogni Stato contraente può dichiarare nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione, che si riserva di non applicare le disposizioni del capitolo B o del capitolo C o di entrambi i capitoli.

2. Ciascuna Parte che ha dichiarato che applicherà uno o due capitoli solamente può, in ogni altro successivo

momento, notificare al segretario Generale che accetta di applicare le disposizioni del capitolo o dei capitoli che non aveva accettato all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Articolo 2

Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residenti stranieri" indica le persone che non sono cittadine dello Stato in questione e che risiedono legalmente nel suo territorio.

Capitolo A - Libertà di espressione, di riunione e di associazione

Articolo 3

Ciascuna Parte si impegna, con riserva delle disposizioni dell'articolo 9, a garantire ai residenti stranieri alle stesse condizioni che ai suoi cittadini:

a. il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza l'interferenza delle Autorità pubbliche ed a prescindere da considerazioni relative alle frontiere. Il presente articolo non impedisce agli Stati di assoggettare le imprese di radio-trasmissione, di televisione o di cinema ad un regime di autorizzazione;

b. il diritto alla libertà di riunirsi pacificamente ed alla libertà di associazione, compreso il diritto di fondare sindacati assieme ad altri, e di affiliarsi ai sindacati per la difesa dei propri interessi. In particolare, il diritto alla libertà di associazione implica il diritto per i residenti stranieri, di creare le loro associazioni locali a fini di assistenza reciproca, di conservazione e di espressione della loro identità culturale o di difesa dei loro interessi riguardo a questioni di competenza della collettività locale, nonché il diritto di aderire ad ogni associazione.

Articolo 4

Ciascuna Parte fa in modo che sforzi effettivi siano posti in atto per associare i residenti stranieri alle inchieste pubbliche, alle procedure di pianificazione ed agli altri processi di consultazione sulle questioni locali.

Capitolo B - Organi consultivi volti a rappresentare i residenti stranieri a livello locale

Articolo 5

1. Le Parti si impegnano, con riserva delle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1:

a) a vigilare affinché nessun ostacolo legale o di altra natura impedisca alle collettività locali che hanno nei loro rispettivi territori un numero significativo di residenti stranieri, di creare organi consultivi o di adottare altre disposizioni appropriate a livello istituzionale per:

i) provvedere ai collegamenti tra esse ed i predetti residenti;

ii) fornire un'istanza per il dibattito e la formulazione delle opinioni, degli auspici e delle preoccupazioni dei residenti stranieri sui temi della vita politica locale che li concernono da vicino, comprese le attività e le responsabilità della collettività locale interessata;

iii) promuovere la loro integrazione generale nella vita della collettività;

b) incoraggiare ed agevolare la costituzione di determinati organi consultivi o l'attuazione di altre adeguate disposizioni a livello istituzionale al fine di una adeguata rappresentanza dei residenti stranieri nelle collettività locali che hanno nel proprio territorio un numero significativo di residenti stranieri.

2. Ciascuna Parte vigila affinché i rappresentanti dei residenti stranieri che partecipano agli organi consultivi o ad altri dispositivi di ordine istituzionale di cui al paragrafo 1 possano essere eletti dai residenti stranieri della collettività locale o nominati dalle varie associazioni di residenti stranieri.

Capitolo C - Diritto di voto alle elezioni locali

Articolo 6

1. Ciascuna Parte si impegna con riserva delle disposizioni dell'articolo 9 paragrafo 1, a concedere il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni locali ad ogni residente straniero, a condizione che questi soddisfi alle stesse condizioni di quelle prescritte per i cittadini ed inoltre che abbia risieduto legalmente ed abitualmente nello Stato in questione nei cinque anni precedenti le elezioni.

2. Uno Stato contraente può tuttavia dichiarare all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione che intende limitare l'applicazione del paragrafo 1 al solo diritto di voto.

Articolo 7

Ciascuna Parte può, unilateralmente o nel quadro di accordi bilaterali o multilaterali, stipulare che le condizioni di residenza specificate all'articolo 6 possono essere soddisfatte da un periodo di residenza più breve.

Parte II

Articolo 8

Ciascuna Parte fa in modo che i residenti stranieri possano avere accesso alle informazioni riguardanti i loro diritti ed i loro obblighi nell'ambito della vita pubblica locale.

Articolo 9

1. In caso di guerra o di altri pericoli pubblici che minacciano la vita della nazione, i diritti concessi ai residenti stranieri in conformità con la parte I possono essere soggetti a limitazioni supplementari, rigorosamente nella misura in cui ciò sia richiesto dalla situazione, ed a condizione che tali misure non siano in contraddizione con gli altri obblighi della Parte derivanti dal diritto internazionale.

2. Il diritto ammesso dall'articolo 3.a che comporta doveri e responsabilità, può essere assoggettato a determinate formalità, condizioni, limitazioni o sanzioni previste dalla legge, che rappresentano in una società democratica provvedimenti necessari per la sicurezza nazionale, l'integrità pubblica o la sicurezza pubblica, nonché per la tutela dell'ordine e la prevenzione dei reati, la tutela della salute o della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, nonché per impedire la divulgazione di informazioni riservate o garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.

3. Il diritto ammesso dall'articolo 3.b può essere oggetto solo delle limitazioni che, essendo previste dalla legge, rappresentano misure necessarie in una società democratica ai fini della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica, della difesa dell'ordine pubblico e della prevenzione dei reati, nonché della tutela della salute o della morale e della protezione dei diritti e delle libertà altrui.

4. Ogni provvedimento adottato in attuazione del presente articolo deve essere notificato al Segretario

Generale del Consiglio d'Europa che ne informerà le altre Parti. Questa stessa procedura si applica anche quando tali misure vengono abrogate.

5. Nessuna disposizione della presente Convenzione sarà interpretata nel senso di limitare o di pregiudicare i diritti che potrebbero essere riconosciuti in conformità con le leggi di ogni Parte o in base ad ogni altro trattato di cui è Parte.

Articolo 10

Ciascuna Parte informa il Segretario Generale del Consiglio d'Europa di ogni disposizione legislativa o di ogni altra misura adottata dalle autorità competenti sul suo territorio relativa agli impegni da essa sottoscritti in base ai termini della presente Convenzione.

PARTE III

Articolo 11

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 12

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale quattro Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione, in conformità con le disposizioni dell'articolo 11.

2. Per ogni Stato membro che esprima successivamente il suo consenso a far parte della Convenzione, questa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 13

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare ogni Stato non membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione con una decisione adottata alla maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa ed all'unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi diritto ad essere rappresentati al Comitato.

2. Per ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 14

Gli impegni sottoscritti successivamente dalle Parti alla Convenzione, in conformità con l'articolo 1, paragrafo 2, saranno considerati come essendo parte integrante della ratifica, dell'accettazione dell'approvazione o dell'adesione della Parte che effettua la notifica ed avranno gli stessi effetti sin dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 15

Le disposizioni della presente Convenzione si applicano a tutte le categorie di collettività locali esistenti sul territorio di ciascuna Parte. Tuttavia, ciascun Stato contraente può, all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione, designare le categorie di collettività territoriali per le quali intende limitare la sfera di applicazione o che intende escludere dalla sfera di applicazione della Convenzione.

Articolo 16

1. Ogni Stato può, nel firmare o depositare il proprio strumento di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione, designare il territorio o i territori cui si applicherà la presente Convenzione.

2. Ogni Stato può in ogni altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione resa in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata per quanto concerne qualsiasi territorio designato in questa dichiarazione, mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà luogo il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 17

Nessuna riserva è ammessa alle disposizioni della presente Convenzione, oltre a quella menzionata all'articolo 1 paragrafo 1.

Articolo 18

1. Ogni parte può in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 19

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che ha aderito alla presente Convenzione:

- a. ogni firma;
- b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
- c. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformità ai suoi articoli 12, 13 e 16;
- d. ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2;
- e. ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 9 paragrafo 4;
- f. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Convenzione

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, il 5 febbraio 1992 in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa e ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.

